

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2015, N. 11

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 6 “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”

Antonio Mastromeo

Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), come da ultimo modificato dall'articolo 5 della l.r. 31/2014, le parole: "e comunque fino al 30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione di questa legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

